

**Quadro sinottico delle leggi regionali in materia di formazione ed attuazione del diritto comunitario e di attività di rilievo internazionale delle Regioni emanate dopo la riforma del Titolo V della Costituzione**

(aggiornato al 27 ottobre 2008)

<p><b>Emilia-Romagna</b> LR n. 28 luglio 2008, n. 16</p> <p>Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale</p>	<p><b>Umbria</b> LR n. 23/2007</p> <p>Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione</p>	<p><b>Calabria</b> LR n. 3/2007</p> <p>Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie</p> <p><b>LR n. 4/2007</b></p> <p>Cooperazione e relazioni internazionali della Regione Calabria</p>	<p><b>Valle d'Aosta</b> LR n. 8/2006</p> <p>Disposizioni in materia di attività e relazioni europee e internazionali della Regione autonoma</p>	<p><b>Friuli Venezia Giulia</b> LR n. 10/2004</p> <p>Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari</p>	<p><b>Marche</b> LR n. 14/2006</p> <p>Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie</p>
<p><b>TITOLO I</b></p> <p><b>Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario e alle attività di rilievo internazionale. Attuazione degli articoli 12 e 13 dello Statuto regionale</b></p> <p><b>CAPO I – Disposizioni generali</b></p>	<p><b>TITOLO I</b></p> <p><b>Finalità e obiettivi</b></p>	<p><b>CAPO I</b></p> <p><b>Partecipazione della Regione al processo normativo comunitario</b></p>	<p><b>CAPO I – Disposizioni generali</b></p>	<p><b>Art. 1 - Finalità</b></p>	<p><b>Art.1 - Finalità</b></p>
<p>1. In attuazione degli articoli 12 e 13 dello Statuto, il titolo I della presente legge disciplina la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto comunitario e le attività di rilievo internazionale della Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dallo Stato e del riparto costituzionale delle competenze.</p>	<p>1. La Regione, con la presente legge adegua il proprio ordinamento alla <i>legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3</i> e allo Statuto regionale, perseguendo il massimo livello di valorizzazione delle autonomie locali, di cooperazione tra le stesse.</p> <p>2. La Regione, in parti-</p>	<p>1. La presente legge disciplina la partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari e le modalità di adempimento degli obblighi di competenza della Regione derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei principi di sussidiarietà, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.</p>	<p>1. In relazione al combinato disposto degli articoli 117, commi 3, 5 e 9, della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e nei rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e delle leggi 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della</p>	<p>1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e nell'ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti comunitari e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea sulla base dei principi di sussidiarietà, di propor-</p>	<p>La presente legge disciplina le modalità di partecipazione della Regione alla formazione di atti normativi comunitari nonché le procedure per l'attuazione delle politiche comunitarie nell'ordinamento regionale</p>

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
	<p>colare, persegue i seguenti obiettivi:</p> <p>a) attuare nell'ordinamento regionale i principi di sussidiarietà verticale e orizzontale, cittadinanza sociale, efficienza, economicità, responsabilità, adeguatezza, differenziazione, integrazione;</p> <p>b) sviluppare gli organismi di raccordo e coordinamento tra Regione e istituzioni locali, a partire dal Consiglio delle autonomie locali;</p> <p>c) rafforzare gli strumenti di integrazione e concertazione tra diverse istituzioni e diverse politiche, al fine di offrire ai cittadini prestazioni e interventi organicamente coordinati;</p> <p>d) favorire la cooperazione in ambito interregionale;</p> <p>e) adeguare l'ordinamento della Regione alle esigenze di svolgimento del ruolo che la Costituzione le riconosce in ambito europeo e internazionale;</p> <p>f) introdurre nuove possibilità di semplificazione e trasparenza in particolare mediante l'utilizzo di strumenti informativi;</p> <p>g) contenere la spesa</p>		<p>Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), e 4 febbraio 2005, n. 11. (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), la presente legge:</p> <p>a) detta disposizioni internazionali e con l'Unione europea della Regione;</p> <p>b) disciplina le attività di rilievo internazionale ed europeo della Regione;</p> <p>c) disciplina le modalità di partecipazione della Regione ai processi normativi dell'Unione europea e di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.</p> <p><b>Art. 2 – Ambiti di intervento</b> (...)</p> <p>2. La Regione, nell'esercizio delle attività di rilievo europeo nelle materie di sue competenza, provvede a:</p> <p>a) promuovere e favorire iniziative di studio, di ricerca, di scambio di esperienze, di informazione e di divulgazione volte alla promozione dell'unità europea, con particolare attenzione alle iniziative dirette al consolidamento, tra i giovani, dell'identità europea;</p> <p>b) promuovere la conoscenza delle istituzioni, delle politiche e delle attività dell'Unione euro-</p>	<p>zionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.</p> <p>2. Nell'ambito dei fini di cui al comma 1, la presente legge definisce le procedure finalizzate alla tempestiva attuazione delle direttive comunitarie nelle materie di competenza legislativa della Regione</p>	

Emilia-Romagna

Umbria

Calabria

Valle d'Aosta

Friuli Venezia Giulia

Marche

per il funzionamento del sistema pubblico generale.

3. La Regione, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione e dell'articolo 16, comma 3 dello Statuto, disciplina con legge i propri rapporti con l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati e delle formazioni sociali, concernenti lo svolgimento di attività di interesse generale nei settori inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi culturali, i servizi a supporto dello sviluppo economico, i servizi alla persona e le prestazioni di utilità alla generalità di cittadini e alle categorie particolarmente svantaggiate.

pea presso i cittadini, gli enti locali e i soggetti della società civile, favorendo la partecipazione ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea;

c) contribuire, nelle sedi in cui essa è rappresentata, a promuovere il rispetto, la tutela e la valorizzazione, in ambito europeo, delle lingue e culture meno diffuse e della loro particolarità, al fine di sostenere e consolidare un'Europa della diversità;

d) stabilire relazioni con le organizzazioni europee, regionaliste e federaliste;

e) partecipare ad organismi e associazioni costituiti tra le Regioni, le Province autonome ed i Comuni nell'ambito delle attività dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa;

f) favorire il gemellaggio dei Comuni, singolarmente o in forma associata, con i Comuni degli altri Stati membri dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa;

g) partecipare ai processi normativi dell'Unione europea e dare esecuzione agli obblighi che le derivano dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

h) dare attuazione alle politiche europee, con particolare attenzione ai loro profili di carattere interregionale, transfrontaliero e transnazionale. 2bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p><b>Art. 2 – Principi generali</b></p> <p>1. La partecipazione alla formazione e attuazione del diritto comunitario nonché le attività di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna sono regolate, in particolare, dai principi di sussidiarietà, partecipazione, coerenza e solidarietà.</p> <p>2. La partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario persegue gli obiettivi di qualità della legislazione, in specifico, con riferimento alla fase discendente, ricorrendo alla consultazione delle parti interessate, contribuendo alla riduzione degli oneri amministrativi ed evitando disposizioni supplementari non necessarie. La relazione della competente commissione assembleare sul progetto di legge comunitaria fa riferimento al perseguimento degli obiettivi di qualità della legislazione.</p>			<p>commi 1 e 2, la Regione può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione di università, enti ed istituti pubblici di studio o di ricerca</p>		
<p><b>Art. 3 – Cooperazione interistituzionale</b></p> <p>1. Anche ai fini del miglioramento della qualità della legislazione, l'Assemblea legislativa e la Giunta, nell'ambito delle rispettive funzioni e prerogative, favoriscono la più ampia partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale.</p>	<p><b>Capo I [del Titolo III]</b> <b>Unione Europea</b></p>				
<p><b>CAPO II – Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario</b></p>			<p><b>CAPO III</b> <b>Partecipazione della Regione ai processi normativi dell'unione europea e procedure di adempimento degli obblighi comunitari</b></p>		

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p><b>Art. 4 – Rapporti Giunta - Assemblea legislativa</b></p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, la Giunta informa l'Assemblea legislativa circa la partecipazione regionale alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento:</p> <p>a) alle osservazioni inviate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari);</p> <p>b) all'iter di formazione degli atti come comunicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai documenti di indirizzo politico presentati dalla Regione Emilia-Romagna in ambito nazionale;</p> <p>c) alle risultanze delle riunioni del Consiglio UE con oggetto le proposte e gli atti su cui la Giunta o l'Assemblea legislativa hanno espresso una posizione;</p> <p>d) agli atti adottati dalla Giunta per l'attuazione in via amministrativa di obblighi comunitari;</p> <p>e) all'esecuzione di una decisione della Commissione europea o del Consiglio UE da parte della Giunta, nonché all'eventuale ricorso giurisdizionale avverso la decisione;</p> <p>f) alla richiesta al Governo di impugnazione di un atto normativo comunitario ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).</p> <p>2. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente circa le attività svolte nell'ambito delle rispettive attività di cooperazione interistituzionale di cui all'articolo 3.</p> <p>3. La Giunta e l'Assemblea legislativa</p>	<p><b>Art. 29 - Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario</b></p> <p>(...)</p> <p>3. Il Presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 30 delle iniziative e dei compiti svolti ai sensi del comma 2.</p>		<p><b>Art. 4 – Indirizzi e disciplina europea ed internazionale della Regione</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dall'inizio della legislatura, su proposta della Giunta regionale approva un documento plurimateriale di indirizzo sulle attività di rilievo internazionale ed europeo della Regione, contenente le linee programmatiche per l'azione regionale, nonché l'indicazione delle materie di interesse regionale e delle relative priorità, anche territoriali, di intervento.</p> <p>2. La Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal documento di cui al comma 1, con apposita deliberazione:</p> <p>a) specifica le attività e le singole iniziative da intraprendere;</p> <p>b) attribuisce alle strutture dell'Amministrazione regionale le competenze finalizzate all'espletamento delle attività di cui alla lettera a);</p> <p>c) stabilisce i tempi per l'inizio e la conclusione delle attività di cui alla lettera a), definendo, contestualmente, i relativi indicatori di risultato;</p> <p>d) indica gli strumenti necessari alla realizzazione delle attività di cui alla lettera a), definendo, contestualmente, le modalità di attivazione, organizzazione e finanziamento delle suddette attività.</p> <p>3. La Giunta regionale, inoltre, con</p>	<p><b>Art. 6 – Competenze regionali</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo nonché, su proposta della Giunta, gli atti di programmazione, di piano e di programma operativo regionale concernenti l'attuazione delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto.</p> <p>2. Al fine di porre in essere una rapida procedura di approvazione da parte del Consiglio, la Giunta regionale assicura a quest'ultimo un'adeguata informazione a partire dalla fase di elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 1.</p> <p>3. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea.</p> <p>4. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.</p>	<p><b>Art. 9 – Informazione al Consiglio regionale</b></p> <p>1. La Giunta regionale assicura un'informazione costante al Consiglio, per il tramite della Commissione consiliare competente per gli affari</p>

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p>assicurano l'informazione di cui al presente articolo in via informatica. La Giunta e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, d'intesa, definiscono le modalità attuative del presente articolo al fine di consentire un'informazione tempestiva senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali.</p>		<p><b>Art. 6 - Sessione comunitaria del Consiglio regionale</b></p> <p>1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio regionale convoca la sessione comunitaria dedicando ad essa una o più sedute, al fine di verificare lo stato di attuazione dei programmi attivati a livello regionale e definire gli indirizzi regionali in materia di politiche comunitarie.</p> <p>2. In occasione della sessione comunitaria la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione concernente la partecipazione della Regione alla attuazione delle politiche comunitarie nella quale sono esposte:</p> <p>a) le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni di</p>	<p>propria deliberazione, le modalità di svolgimento delle missioni all'estero, di apertura e di organizzazione degli uffici di collegamento e supporto tecnico all'estero e quelle per l'eventuale attivazione di convenzioni con enti, società ed associazioni dotati delle necessarie capacità ed esperienza.</p> <p>4. (...)</p>		<p>europei, sull'attuazione delle politiche comunitarie nonché sullo svolgimento delle attività di rilievo internazionale</p> <p>2. L'informazione di cui al comma 1 riguarda, in particolare:</p> <p>a) gli atti relativi alla partecipazione a bandi di gara o inviti a presentare proposte che beneficiano di un cofinanziamento comunitario;</p> <p>b) i bandi elaborati per dare attuazione ai programmi comunitari;</p> <p>c) le iniziative di partenariato internazionale promosse dalla Giunta regionale.</p>
<p><b>Art. 5 - Sessione comunitaria</b></p> <p>1. Entro il mese di aprile di ogni anno, l'Assemblea legislativa si riunisce in sessione comunitaria in occasione dell'esame congiunto del programma legislativo annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento comunitario presentata ai fini dell'articolo 8 della legge n. 11 del 2005. Al programma legislativo annuale della Commissione europea e alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale ampio diffusione anche a mezzo stampa ai fini della partecipazione.</p> <p>2. L'esame contestuale all'esame del progetto di legge comunitaria regionale, presentato dalla Giunta al</p>	<p><b>Art. 4 - (Indirizzi e disciplina dell'attività europea ed internazionale della Regione</b></p> <p>1. (...)</p> <p>2. (...)</p> <p>3. (...)</p> <p>4. Il Presidente della Regione presenta al Consiglio regionale, nell'ambito di un'apposita sessione europea e internazionale le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento in merito del Consiglio, una relazione sulle attività svolte in attuazione della presente legge.</p>	<p><b>Art. 8 - Sessione comunitaria del Consiglio regionale</b></p> <p>1. La Giunta regionale, entro il termine indicato al comma 2 dell'articolo 3, presenta al Consiglio regionale il rapporto sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie nel quale sono esposti:</p> <p>a) le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 17 della legge 11/2005 e del Comitato delle Regioni di cui agli articoli 263, 264 e 265 del trattato istitutivo della Comunità europea;</p> <p>b) lo stato di avanzamento del</p>			

<p><b>Emilia-Romagna</b></p> <p>sensi dell'articolo 8. L'Assemblea legislativa può concludere la sessione comunitaria, approvando apposito atto di indirizzo, anche riservandosi di esprimere le osservazioni su singoli atti, come previsto all'articolo 6, comma 2.</p>	<p><b>Umbria</b></p>	<p><b>Calabria</b></p> <p>cui all'art. 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e del Comitato delle Regioni, di cui agli articoli 263, 264 e 265 del trattato istitutivo della Comunità europea;</p> <p>b) le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea adottate dalla Giunta regionale nell'anno di riferimento;</p> <p>c) lo stato di attuazione dei programmi e delle iniziative comunitarie e degli altri programmi regionali cofinanziati con risorse sempre comunitarie, con l'aggiornamento dei dati finanziari almeno al 30 giugno dell'anno di riferimento a quello in cui viene presentata la relazione.</p> <p><b>Art. 7 - Sessione comunitaria della Giunta regionale</b></p> <p>1. Il Presidente della Giunta regionale convoca, almeno ogni sei mesi, una sessione comunitaria della Giunta stessa allo scopo di verificare lo stato di avanzamento degli interventi regionali di interesse comunitario, i risultati conseguiti, le linee di azione prioritarie volte ad assicurare una corretta e tempestiva attuazione dei programmi e degli interventi cofinanziati dall'Unione europea.</p> <p>2. Gli orientamenti adottati dalla Giunta regionale sono trasmessi al Consiglio regionale che esercita, al riguardo, la propria funzione di indirizzo e controllo.</p>	<p><b>Valle d'Aosta</b></p>	<p><b>Friuli Venezia Giulia</b></p>	<p><b>Marche</b></p> <p>di programmi competenza della Regione, con l'indicazione delle procedure adottate per l'attuazione;</p> <p>c) gli orientamenti e le misure che si intendono adottare per l'attuazione delle politiche comunitarie per l'anno in corso;</p> <p>d) le attività di collaborazione internazionale avviate e quelle che si intendono avviare nell'anno in corso.</p> <p>2. Il Consiglio regionale, a seguito della presentazione della proposta di legge comunitaria regionale e del rapporto di cui al comma 1, è convocato in sessione comunitaria alla quale sono dedicate una o più sedute. Durante la sessione comunitaria il Consiglio, oltre alla discussione ed approvazione degli atti di competenza, adotta gli eventuali indirizzi validi per l'attività della Regione.</p>
---	----------------------	--	-----------------------------	-------------------------------------	---

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p><b>Art. 6 - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente del diritto comunitario</b></p> <p>1. L'Assemblea legislativa può esprimere indirizzi alla Giunta anche al fine di sollecitare la richiesta di apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge n. 11 del 2005.</p> <p>2. In attuazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005, le osservazioni sugli atti trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, qualora espresse dall'Assemblea legislativa, sono formulate con apposita risoluzione approvata dalla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, nel rispetto dei tempi indicati dalla legge.</p> <p>3. Ai fini della formulazione di osservazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005, la Giunta può richiedere il parere alla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea che tiene conto del parere delle commissioni competenti per materia. In caso di osservazioni della Giunta per le quali non sia stato richiesto il parere alla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, le osservazioni stesse sono preventivamente trasmesse alla medesima commissione.</p> <p>4. Nei casi previsti dalla legge, la Giunta individua gli esperti della Regione Emilia-Romagna che partecipano nelle delegazioni del Governo alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio UE</p>	<p><b>Art. 29 - Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario</b></p> <p>1. Il Presidente della Giunta regionale assicura, nel quadro delle linee di indirizzo definite dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari, secondo le modalità definite nell'articolo 5 della legge 4 febbraio 2005 n. 11.</p> <p>2. Nell'ambito di tale funzione, il Presidente della Giunta regionale si avvale degli strumenti previsti dalla vigente legislazione statale e comunitaria ed in particolare:</p> <p>a) partecipa o nomina un proprio delegato per la partecipazione al Comitato delle Regioni di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti;</p> <p>b) nomina, ove previsto dalle norme nazionali e comunitarie, propri delegati incaricati di partecipare ai gruppi di lavoro e ai comitati del Consiglio, della Commissione e delle altre istituzioni o organismi dell'Unione europea, quando questi esercitano attività in materia di competenza regionale;</p> <p>c) formula osservazioni al Governo ed al Parla-</p>	<p><b>Art. 2 - Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario</b></p> <p>1. La Giunta e il Consiglio regionale definiscono d'intesa la posizione della Regione sulle proposte di atto comunitario di cui all'art. 3, comma 1 e 2, della legge 4 febbraio 2005 n. 11, recante: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari".</p> <p>2. La posizione della Regione è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità disciplinate dall'art. 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005 n. 11.</p>	<p><b>Art. 8 - Partecipazione della Regione agli atti di formazione degli atti comunitari</b></p> <p>1. Nelle materie di sua competenza, la Regione concorre direttamente alla formazione degli atti comunitari, partecipando nell'ambito delle delegazioni del Governo all'attività del Consiglio, dei gruppi di lavoro, dei comitati tecnici del Consiglio e della Commissione europea, secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 della legge n. 131/2003.</p> <p>2. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le modalità di partecipazione della Regione alle attività di cui all'art. 1 e alle altre attività dirette alla formazione degli atti normativi comunitari di cui all'articolo 5 della legge n. 11/2005.</p>	<p><b>Art. 2 - Partecipazione alle attività comunitari</b></p> <p>1. La Regione concorre direttamente, nelle materie di propria competenza, alla formazione degli atti comunitari, partecipando nell'ambito delle delegazioni del Governo all'attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei Comitati del Consiglio e della Commissione europea secondo modalità stabilite dall'articolo 5 della legge 5 giugno 2003 n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).</p>	<p><b>Art. 2 - Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario</b></p> <p>1. La Giunta e il Consiglio regionale definiscono d'intesa le osservazioni della Regione sulle proposte di atto comunitario di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).</p> <p>2. La posizione della Regione è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità disciplinate dall'art. 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.</p>

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p>e della Commissione, tenendo conto delle buone pratiche di collaborazione tecnica - Giunta - Assemblea legislativa. I nominativi degli esperti sono comunicati all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.</p>	<p>mento, richiedendo di essere sentito su tematiche attinenti alle materie di competenza regionale;</p> <p>d) interviene nella riunione del Consiglio dei Ministri, con voto consultivo, nell'ipotesi prevista dall' articolo 14, comma 3 della L. n. 11/2005;</p> <p>e) richiede, ai sensi dell' articolo 17, comma 1 della L. n. 11/2005 , la convocazione della sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni e la costituzione, secondo le modalità individuate in quella sede, dei gruppi regionali cui è attribuito il compito di rappresentare al Governo la posizione comune delle Regioni nell'ambito delle politiche comunitarie;</p> <p>f) individua e delega propri esperti ai fini della partecipazione alle attività dei gruppi di lavoro e dei tavoli di coordinamento nazionali volti alla definizione della posizione italiana presso le competenti istituzioni comunitarie ed in ogni altro caso previsto dalla legge;</p> <p>g) propone al Governo il ricorso dinanzi alla Corte di giustizia della Comunità europea avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi, ai sensi dell' articolo 5, comma 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131;</p> <p>h) assume le ulteriori iniziative volte ad esprimere presso le istituzioni comunitarie il parere</p>				

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p><b>Art. 7 - Sussidiarietà</b></p> <p>1. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte e atti comunitari che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale è esercitato dall'Assemblea legislativa anche nei contesti di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale e in ambito europeo, di cui fa parte. Gli esiti del controllo di sussidiarietà, approvati con risoluzione, sono comunicati alla Giunta anche ai fini della posizione regionale da assumersi nelle sedi individuate dalle leggi di procedura.</p> <p>2. La Giunta procede alle valutazioni relative al controllo della sussidiarietà di propria competenza raccomandandosi con l'Assemblea legislativa.</p> <p>3. Per quanto riguarda il controllo del principio di sussidiarietà in sede giurisdizionale, le funzioni assegnate all'Assemblea legislativa dall'articolo 11 sono svolte in corrispondenza al proprio ruolo in fase ascendente.</p>	<p>della Regione sugli atti normativi di loro competenza.</p> <p>3. Il Presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 30 delle iniziative e dei compiti svolti ai sensi del comma 2.</p> <p>4. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 6 della L. n. 11/2005, la partecipazione degli enti locali alle iniziative ed ai compiti svolti ai sensi del comma 2, è disciplinata dalla Giunta regionale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.</p>				

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p><b>Art. 8 - Attuazione in Emilia-Romagna degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea</b></p> <p>1. La Giunta verifica periodicamente lo stato di conformità regionale dell'ordinamento comunitario e trasmette la relazione all'Assemblea legislativa in occasione della sessione comunitaria di cui all'articolo 5.</p> <p>2. La legge comunitaria regionale, predisposta dalla Giunta, è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario sulla base della verifica di conformità di cui al comma 1 e tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nella sessione comunitaria. Il progetto di legge reca nel titolo "Legge comunitaria regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento. La commissione competente consulta le parti interessate, ed entità locali, associazioni e posti di udienza conoscitiva, con facoltà di ulteriori incontri tecnici.</p> <p>3. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione della normativa comunitaria siano contenute in altre leggi regionali.</p>	<p><b>Art. 30 - Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari</b></p> <p>1. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 25, comma 2 dello Statuto, per il periodo di adeguamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, presenta, entro il trenta giugno di ogni anno, il progetto di legge regionale di recepimento, che deve essere approvato entro il termine che consente alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di predisporre l'elenco di cui all'articolo 8, comma 5, lettera a) della L. n. 11/2005 e di trasmetterlo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Comunitarie, non oltre il venticinque gennaio di ogni anno.</p> <p>(..)</p>	<p><b>Art. 3 - Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari ed attuazione delle politiche europee</b></p> <p>1. La Regione dà tempestiva attuazione alle direttive comunitarie adottate nelle materie di propria competenza.</p> <p>2. Al fine di garantire il periodo di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, entro il primo giugno di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il progetto di legge comunitaria regionale, dal titolo "legge comunitaria regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento.</p> <p>3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale riferisce, sullo stato di conformità della legislazione regionale alle disposizioni comunitarie e sulle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.</p> <p><b>Art. 5 - Rispetto della normativa comunitaria</b></p> <p>1. La Giunta regionale effettua una verifica costante della normativa comunitaria adottata in relazione a competenze, al fine di garantire lo stato di conformità dell'ordinamento regionale con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli</p>	<p><b>Art. 9 - Legge comunitaria regionale</b></p> <p>1. La Regione, nelle materie di sua competenza, dà tempestiva attuazione agli atti normativi comunitari e alle sentenze della Corte di giustizia europee.</p> <p>2. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge regionale recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia" derivanti dall'appartenenza della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"; tale titolo è completato dall'indicazione "Legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento.</p> <p>3. Nella relazione sul disegno di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale riferisce in merito allo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto comunitario e alle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione;</p> <p>b) fornisce l'elenco degli atti normativi comunitari</p>	<p><b>Art. 3 - Legge comunitaria regionale</b></p> <p>1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà tempestiva attuazione alle direttive comunitarie.</p> <p>2. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge regionale recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia" derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"; tale titolo è completato dall'indicazione "Legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento.</p> <p>3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale riferisce sullo stato di conformità della legislazione regionale alle disposizioni comunitarie e sulle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.</p> <p>a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione;</p> <p>b) fornisce l'elenco delle direttive da attuare in via regolamentare o amministrativa.</p> <p>4. Il regolamento inter-</p>	<p><b>Art. 3 - Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari ed attuazione delle politiche europee</b></p> <p>1. La Regione dà tempestiva attuazione alle direttive comunitarie adottate nelle materie di propria competenza.</p> <p>2. Al fine di garantire il periodo di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, entro il primo giugno di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge comunitaria regionale, dal titolo "legge comunitaria regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento.</p> <p>3. Nell'ambito della relazione alla proposta di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale riferisce sullo stato di conformità della legislazione regionale alle disposizioni comunitarie e sulle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.</p> <p><b>Art. 5 - Rispetto della normativa comunitaria</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale effettua una verifica</p>

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p><b>Art. 9 - Contenuto della legge comunitaria regionale</b></p> <p>1. La legge comunitaria regionale:</p> <p>a) provvede al recepimento delle direttive comunitarie nelle materie di competenza regionale, rimandando ad eventuali ulteriori atti di attuazione, dell'Assemblea legislativa o della Giunta, per il completamento del recepimento;</p> <p>b) dispone in ordine all'esecuzione dei regolamenti comunitari, qualora necessario, indicando i casi in cui la Giunta può disciplinare l'esecuzione con regolamento regionale e dettando criteri e principi direttivi;</p> <p>c) dispone in ordine all'esecuzione degli atti comunitari di natura amministrativa;</p>	<p><b>Art. 30 - Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari</b></p> <p>(...)</p> <p>2. La legge regionale:</p> <p>a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale e attuati, in particolare, le direttive comunitarie, disponendo inoltre quanto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti comunitari;</p> <p>b) detta disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo</p>	<p>organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, secondo quanto previsto all'art. 8, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.</p> <p>2. Nell'ambito della relazione di accompagnamento alla legge comunitaria regionale di cui al precedente articolo, la Giunta riferisce al Consiglio sulle risultanze di tale verifica.</p>	<p>da applicarsi o eseguirsi in via amministrativa.</p>	<p>no del Consiglio regionale definite i tempi, le modalità di esame e di votazione della legge comunitaria regionale.</p>	<p>costante della conformità regionale con gli atti emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 3, della legge 11/2005</p> <p>2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata dalla Commissione consiliare competente per gli affari comunitari, che si avvale delle strutture messe a disposizione dal Consiglio stesso.</p> <p>3. La Commissione consiliare competente per gli affari comunitari informa della verifica effettuata le Commissioni consiliari di volta in volta competenti e la Giunta regionale.</p>
<p><b>Art. 9 - Contenuto della legge comunitaria regionale</b></p> <p>1. La legge comunitaria regionale:</p> <p>a) provvede al recepimento delle direttive comunitarie nelle materie di competenza regionale, rimandando ad eventuali ulteriori atti di attuazione, dell'Assemblea legislativa o della Giunta, per il completamento del recepimento;</p> <p>b) dispone in ordine all'esecuzione dei regolamenti comunitari, qualora necessario, indicando i casi in cui la Giunta può disciplinare l'esecuzione con regolamento regionale e dettando criteri e principi direttivi;</p> <p>c) dispone in ordine all'esecuzione degli atti comunitari di natura amministrativa;</p>	<p><b>Art. 10 - Contenuti della legge comunitaria regionale</b></p> <p>1. La legge comunitaria regionale:</p> <p>a) detta disposizioni per l'esecuzione o l'applicazione degli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, che recepisce le direttive comunitarie, e dispone quanto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti comunitari;</p> <p>b) detta le disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo</p>	<p>Art. 4 - Contenuti della legge regionale</p> <p>1. La legge comunitaria regionale:</p> <p>a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive comunitarie, e dispone quanto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti comunitari;</p> <p>b) detta le disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo</p>	<p>1. Il periodo adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario e' assicurato dalla legge comunitaria regionale, che recepisce le direttive o abrogative di disposizioni legislative regionali in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;</p> <p>b) disposizioni necessarie per dare attuazione o assicurare l'applicazione</p>	<p><b>Art. 4 - Contenuti della legge comunitaria regionale</b></p> <p>1. La legge comunitaria regionale:</p> <p>a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive comunitarie, e dispone quanto necessario per l'attuazione dei regolamenti comunitari;</p> <p>b) detta le disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo</p>	<p>1. La legge comunitaria regionale:</p> <p>a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive comunitarie, e dispone quanto necessario per l'attuazione dei regolamenti comunitari;</p> <p>b) detta le disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo</p>

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p>nistrativa, in particolare delle decisioni adottate dalla Commissione europea, che comportano obblighi di adeguamento per la Regione;</p> <p>d) detta disposizioni per l'esecuzione delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea;</p> <p>e) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessaria all'attuazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) b) c) e d);</p> <p>f) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all'uso necessario;</p> <p>g) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea.</p> <p>2. Per assicurare la tempestività del recepimento delle direttive, la legge regionale indica il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione, cui la legge stessa eventualmente rimandi. Sono altresì indicati gli altri termini per gli adempimenti relativi ad ulteriori obblighi di adeguamento regionale all'ordinamento comunitario.</p>	<p>stizia e degli altri provvedimenti, anche di rango amministrativo, della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;</p> <p>c) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessaria all'attuazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi.</p> <p>L'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello comunitario deve avvenire in ogni modo avvenirne tramite legge comunitaria regionale nel caso in cui esso comporti:</p> <p>a) nuove spese o minori entrate;</p> <p>b) l'istituzione di nuovi organi amministrativi.</p> <p>3. Alla legge comunitaria regionale sono allegati:</p> <p>a) l'elenco delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione perché direttamente applicabili, per il loro contenuto sufficientemente specifico ovvero in quanto l'ordinamento regionale è già conforme ad esse, ovvero perché lo Stato abbia già adottato provvedimenti attuativi delle stesse e la Regione non intende discostarsene;</p> <p>b) una relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento all'ordinamento comunitario.</p> <p><b>Art. 10 - Misure urgenti</b> 1. A fronte di atti normativi comunitari o sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee,</p>	<p>obbligo di adeguamento per la Regione;</p> <p>c) contiene, le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi.</p> <p>L'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello comunitario deve avvenire in ogni modo avvenirne tramite legge comunitaria regionale nel caso in cui esso comporti:</p> <p>a) nuove spese o minori entrate;</p> <p>b) l'istituzione di nuovi organi amministrativi.</p> <p>3. Alla legge comunitaria regionale sono allegati:</p> <p>a) l'elenco delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione perché direttamente applicabili, per il loro contenuto sufficientemente specifico ovvero in quanto l'ordinamento regionale è già conforme ad esse, ovvero perché lo Stato abbia già adottato provvedimenti attuativi delle stesse e la Regione non intende discostarsene;</p> <p>b) una relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento all'ordinamento comunitario.</p> <p><b>Art. 10 - Misure urgenti</b> 1. A fronte di atti normativi comunitari o sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee,</p>	<p>di adeguamento per la Regione;</p> <p>c) reca disposizioni modificative o abrogative di norme regionali, per l'esecuzione o l'applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) individua gli atti normativi comunitari alla cui esecuzione o applicazione in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi allo scopo necessario;</p> <p>e) reca disposizioni procedurali, metodologiche e abrogative di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea.</p> <p>2. Alla legge comunitaria regionale sono allegati:</p> <p>a) elenco degli atti normativi comunitari che non necessitano di recepimento, in quanto l'ordinamento regionale risulta già conforme a esse;</p> <p>b) l'elenco delle direttive attuate in via regolamentare;</p> <p>c) elenco degli atti normativi comunitari recepiti o applicati in via amministrativa dalla Giunta regionale;</p> <p>3. Il Presidente della Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, con le modalità di cui all'articolo 16, comma 2, della legge n. 11/2005, il testo della legge comunitaria regionale, unitamente alla relazione, e gli atti di cui al comma 2, lettera b).</p>	<p>di norme e di atti comunitari, che vincolino la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di adeguamento per la Regione;</p> <p>c) disposizioni che autorizzano la Giunta regionale ad attuare le direttive in via regolamentare, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge;</p> <p>d) disposizioni ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa;</p> <p>2. Alla legge comunitaria regionale sono allegati:</p> <p>a) l'elenco delle direttive delle quali si dispone l'attuazione per rinvio, in quanto aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico, e delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione in quanto l'ordinamento interno risulta già conforme a esse;</p> <p>b) l'elenco delle direttive attuate in via regolamentare;</p> <p>c) l'elenco delle direttive attuate in via amministrativa.</p> <p><b>Art. 5 - Attuazione in via regolamentare</b> 1. La legge comunitaria regionale può autorizzare l'attuazione delle direttive mediante regolamenti di esecuzione e attuazione, nonché mediante regolamenti di delegificazione, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge.</p>	<p>giustizia e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;</p> <p>c) contiene disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi.</p>

Emilia-Romagna

Umbria

Calabria

Valle d'Aosta

Friuli Venezia Giulia

Marche

comunicate dal Governo alla Regione, che comportano obblighi regionali di adempimento all'ordinamento comunitario ed abbiano scadenza anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria regionale relativa all'anno in corso, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la relativa proposta di legge indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.

**Art. 11 - Adeguamenti tecnici da apportarsi in via amministrativa**  
1. Alle disposizioni contenute in via amministrativa non direttamente applicabili che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di atti normativi comunitari già recepiti nell'ordinamento regionale, è data attuazione in via amministrativa con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nelle direttive da attuare:

a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni nel rispetto del principio di sussidiarietà;

b) esercizio dei controlli secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e cele-

c) fissazione di termini e procedure nel rispetto dei principi di semplificazione di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche.

3. Le disposizioni della legge comunitaria regionale che autorizzano l'emanazione di regolamenti di delegificazione determinano le norme generali o i criteri che devono presiedere all'esercizio del potere regolamentare e dispongono l'abrogazione delle disposizioni legislative vigenti, con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti e in essi espressamente indicate. Tali regolamenti sono adottati previo parere vincolante della competente Commissione consultiva, la quale esprime il parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
				<p>4. La legge comunitaria regionale detta le disposizioni relative qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione o si renda necessario introdurre sanzioni amministrative o individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina, o qualora l'attuazione delle direttive comporti l'istituzione di nuovi organi amministrativi o la previsione di nuove spese o di minori entrate.</p> <p><b>Art. 6 - Adeguamenti tecnici in via amministrativa</b></p> <p>1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento regionale, è data attuazione in via amministrativa con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.</p> <p>(...)</p> <p><b>Art. 8 - Misure urgenti</b></p> <p>1. A fronte di atti normativi comunitari o sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee, comunicate dal Governo alla Regione, che comportano obblighi regionali di adempimen-</p>	

Emilia-Romagna

Umbria

Calabria

Valle d'Aosta

Friuli Venezia Giulia Marche

				<p>to all'ordinamento comunitario ed abbiano scadenza anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria regionale relativa all'anno in corso, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.</p> <p>1. bis. Nel caso in cui in sede amministrativa e' riconosciuto l'obbligo di disapplicare norme in tema in contrasto con la normativa comunitaria, la Giunta regionale e, ma non per questo, indirizza al fine dell'omogeneita' dell'attivita' amministrativa regionale e presenta tempestivamente al Consiglio regionale un disegno di legge, con il quale sono modificate o abrogate le disposizioni di legge regionale incompatibili con le norme comunitarie, indicando eventualmente nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.</p> <p><b>Art. 9</b> - Indicazione degli atti comunitari attuati</p> <p>1. Tutti i provvedimenti adottati dalla Regione per dare attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di propria competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata.</p> <p>2. Le sentenze della</p>
--	--	--	--	---

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p><b>Art. 10 – Decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE</b></p> <p>1. Su richiesta della commissione competente la Giunta riferisce circa le conseguenze delle decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE che comportano l'obbligo di adeguamento per la Regione e circa i tempi per l'esecuzione.</p> <p>2. L'Assemblea legislativa può formulare indirizzi alla Giunta in riferimento all'esecuzione della decisione o alla eventuale impugnazione.</p>	<p><b>Art. 29 – Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario</b></p> <p>1. (...)</p> <p>2. Nell'ambito di tale funzione, il Presidente della Giunta regionale si avvale degli strumenti previsti dalla vigente legislazione statale e comunitaria ed in particolare:</p> <p>(...)</p> <p>g) propone al Governo il ricorso dinanzi alla Corte di giustizia europea avverso gli atti normativi comunitari ritenuti ai sensi</p>	<p><b>Art. 9 - Ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee</b></p> <p>1. Nelle materie di competenza legislativa della Regione, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione conforme della stessa, può richiedere al Governo, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 di promuovere ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi.</p>		<p>Corte di giustizia che comportino l'obbligo di adeguamento per la Regione sono indicate nell'ambito delle disposizioni che modificano la normativa vigente in conformità a esse.</p>	
<p><b>Art. 11 – Impugnazione di atti normativi comunitari</b></p> <p>1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, la Giunta può richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo comunitario ritenuto illegittimo, informando preventivamente l'Assemblea legislativa che può approvare indirizzi, anche ai fini della richiesta regionale in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 131 del 2003.</p> <p>2. Con apposito atto di indirizzo, l'Assemblea legislativa può invitare la Giunta a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo comunitario, in particolare nei casi in cui si sia espressa sullo stesso atto in fase ascendente e, segnatamente, nel controllo della sussidiarietà.</p> <p>3. Resta salva la possibilità dell'Assemblea legislativa di</p>					

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p>concorrere alla richiesta del controllo attivazione del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.</p>	<p>dell'articolo 5, comma 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131;</p>		<p><b>Art. 6 - Attuazione delle politiche europee e istituzione di uno sportello di informazione sull'Unione europea</b>  1. La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, le modalità per l'eventuale cofinanziamento e l'acquisizione di servizi organizzativi di sostegno delle iniziative di cui al presente comma. I Comuni, le Comunità montane, gli enti e le aziende strumentali della Regione, in qualsiasi forma costituiti, concordano con la struttura regionale competente in materia di affari europei, di seguito denominata struttura competente, l'opportunità e le modalità della propria partecipazione ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea.</p>		
<p><b>Art. 12 - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a progetti e programmi promossi dall'Unione europea</b>  1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie, partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.  2. Giunta e Assemblea legislativa promuovono altresì la conoscenza delle attività dell'Unione europea presso gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale e favoriscono la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.</p>			<p><b>Art. 6 - Attuazione delle politiche europee e istituzione di uno sportello di informazione sull'Unione europea</b>  1. La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, le modalità per l'eventuale cofinanziamento e l'acquisizione di servizi organizzativi di sostegno delle iniziative di cui al presente comma. I Comuni, le Comunità montane, gli enti e le aziende strumentali della Regione, in qualsiasi forma costituiti, concordano con la struttura regionale competente in materia di affari europei, di seguito denominata struttura competente, l'opportunità e le modalità della propria partecipazione ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea.  2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), la Giunta regionale istituisce, nell'ambito della struttura competente, uno sportello di informazione al cittadino sulle istituzioni, le politiche e le attività dell'U-</p>		

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p><b>Art. 13 – Norme organizzative</b></p> <p>1. Con delibera di Giunta e con delibera dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, assunte d'intesa, sono disciplinati gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e all'Assemblea legislativa che consentono il raccordo tra le strutture esistenti all'interno della Regione Emilia-Romagna, nonché tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo, assegnando alle strutture regionali che si occupano del processo legislativo il coordinamento della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche UE. In particolare, è individuato un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per la Giunta ed un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per l'Assemblea legislativa.</p> <p>2. L'Assemblea legislativa e la Giunta concordano le modalità per rendere più agevole il reciproco accesso alle banche dati istituzionali in materia europea.</p>	<p><b>Capo II (del Titolo III) - Rapporti internazionali</b></p> <p><b>Art. 31 – Attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali</b></p> <p>1. La Regione provvede, nelle materie di propria competenza, ed all'esecuzione ed all'attuazione di accordi internazionali, nel rispetto dei principi stabiliti da leggi dello Stato.</p> <p><i>Omissis</i></p>	<p><b>LR n. 4/2007</b></p> <p><b>Art. 2</b> <b>Attività di cooperazione internazionale</b></p> <p>1. La Regione Calabria per le finalità di cui all'articolo 1 promuove e sostiene:</p> <p><i>Omissis</i></p> <p>b) le attività di collaborazione e partenariato internazionale;</p> <p>c) la attività di cooperazione internazionale con le Nazioni prospicienti il Mediterraneo, i Paesi in via di sviluppo e le Economie in via di Transizione;</p>	<p>nione europea e ne determina le modalità di funzionamento.</p>		
<p><b>CAPO III – Attività di rilievo internazionale della Regione</b></p> <p><b>Art. 14 – Attività di rilievo internazionale della Regione</b></p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), le attività di rilievo internazionale della Regione sono esercitate anche attraverso:</p> <p>a) l'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato;</p>			<p><b>Art. 2 – Ambiti di intervento</b></p> <p>1. La Regione, nell'esercizio delle attività di rilievo internazionale nelle materie di sua competenza, provvede a:</p> <p>a) sviluppare attività e iniziative tese a rafforzare ed approfondire la cooperazione e le relazioni di buon vicinato tra le regioni e le popolazioni dell'arco alpino;</p> <p>b) promuovere la coope-</p>		

<p>b) la conclusione di intese con enti territoriali interni ad altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione;</p> <p>c) la conclusione di accordi con altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione.</p> <p><i>[Per completezza, si indica a seguire il contenuto dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 6/2004:]</i></p> <p><i>"La Giunta regionale esercita le proprie attività di rilievo internazionale, in particolare attraverso:</i></p> <p>a) iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;</p> <p>b) attività promozionali dirette nel campo del marketing territoriale, del commercio e della collaborazione industriale, del turismo, del settore agroalimentare, della cultura e dello sport;</p> <p>c) predisposizione di missioni, studi, eventi promozionali;</p> <p>d) attività promozionali indirette, quali il supporto a soggetti pubblici e privati presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna, ma non dipendenti dall'amministrazione regionale, per l'attuazione di iniziative similari a quelle indicate alle lettere a), b) e c);</p> <p>e) iniziative di scambio di esperienze e assistenza istituzionale con le amministrazioni di Regioni ed altri enti esteri;</p> <p>f) supporto ad iniziative di scambio e collaborazione in campo universitario, scolastico e delle politiche giovanili;</p> <p>g) supporto, promozione ed incentivazione allo sviluppo dei gemellaggi tra i Comuni e le Province dell'Emilia-Romagna, quelli europei e del mondo e alle iniziative degli stessi per la diffusione di una cultura di pace;</p> <p>h) iniziative a supporto del reclutamento e della formazione di personale destinato ad immigrare per motivi di lavoro in Emilia-Romagna;</p> <p>i) politiche a favore dei concittadini emigrati all'estero;</p>	<p><b>Art. 33 - Accordi con Stati esteri ed intese con Enti territoriali interni ad altro Stato</b></p> <p>1. La Regione, in attuazione dell'articolo 25, comma 4 dello Statuto, avvalendosi della competenza delle Regioni, fermando restando il rispetto delle leggi di cui all'articolo 117, nono comma della Costituzione, ed in particolare dell'articolo 6 della L. n. 131/2003, coerentemente con le linee di indirizzo generali dettate dal Consiglio regionale, può sottoscrivere accordi con Stati esteri ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato. Gli accordi e le intese hanno efficacia per la Regione solo dopo la ratifica consiliare.</p> <p>2. Gli accordi e le intese hanno, di norma, una durata determinata.</p> <p>3. Il Presidente della Giunta regionale, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto della normativa nazionale e in coerenza con le linee di indirizzo dettate dal Consiglio regionale, può concordare con Stati ed enti territoriali interni ad altro Stato dichiarazioni programmatiche di mero rilievo internazionale. Tali dichiarazioni hanno validità per un tempo determinato.</p> <p>4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6, comma 7 della L. n. 131/2003, i Comuni e le Province comunicano alla Regione le attività di mero rilievo</p>	<p><i>Omissis</i></p> <p>2. La Regione Calabria, attuando gli interventi di cui al comma precedente:</p> <p>a) per mezzo di iniziative proprie, progettate, predisposte e realizzate anche avvalendosi della collaborazione di soggetti territoriali, nazionali ed internazionali;</p> <p>b) attraverso il sostegno alle iniziative promosse dai soggetti di cui al successivo articolo 9, comma 1.</p> <p><i>Omissis</i></p> <p><b>Art. 4 - Attività di collaborazione partenariato istituzionale e relazioni istituzionali</b></p> <p>1. Per attività di collaborazione e partenariato internazionale si intendono tutte le iniziative ed i progetti, perseguenti le finalità di cui alla presente legge, volti a favorire il reciproco sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità regionali e locali calabresi e dei partner, attraverso l'interazione tra territori ed istituzioni, gli accordi con altri Stati, le intese con enti territoriali interni ad altro Stato.</p> <p>2. Per relazioni istituzionali si intendono i rapporti che la Regione avvia con governi ed istituzioni locali di altri Paesi in un'ottica di proiezione strategica verso l'esterno, di promozione del sistema regionale e di attrazione di investimenti dall'estero.</p> <p>3. La Regione Calabria in questi ambiti:</p> <p><i>Omissis</i></p>	<p>razione interregionale, transfrontaliera e transnazionale, predisporre proposte e attuare iniziative per lo sviluppo ed il potenziamento di partenariati istituzionali;</p> <p>c) concludere convenzioni con enti territoriali interni ad altri Stati e accordi con altri Stati, nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 6 della legge n. 131/2003.</p> <p><i>Omissis</i></p>	
--	---	--	---	--

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p><i>l) creazione di strutture all'estero di supporto alle attività internazionali della Regione“.]</i></p>	<p>internazionale da essi svolta.</p>	<p>d) sottoscrive le intese e gli accordi di collaborazione e di partenariato internazionale con governi e istituzioni locali, nel rispetto delle normative nazionali ed europee e previa intesa governativa;</p> <p>e) aderisce, sostiene e promuove reti di cooperazione interregionali ed internazionali.</p> <p><i>Omissis</i></p>			
<p><b>Art. 15 – Rapporti Assemblée - Giunta</b></p> <p>1. Fatti salvi gli specifici poteri previsti dagli articoli 16, comma 2, 17, comma 2, 18, comma 2, 19, comma 1, e 20, comma 3, l'Assemblea legislativa può formulare indirizzi alla Giunta sull'attività di rilievo internazionale della Regione. L'Assemblea legislativa può altresì svolgere specifiche sessioni internazionali per la trattazione degli argomenti di cui all'articolo 20.</p> <p>2. Nell'ambito dell'azione internazionale della Regione, e fermo restando quanto specificatamente previsto per le attività promozionali e le attività di mero rilievo internazionale dal comma 3, la Giunta assicura un'informazione completa e tempestiva all'Assemblea legislativa. In particolare, tale informazione riguarda:</p> <p>a) le modalità di attuazione ed esecuzione degli accordi stipulati dallo Stato;</p> <p>b) il contenuto delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato e degli accordi con Stati esteri che la Giunta intende concludere;</p> <p>c) le risultanze delle procedure di coordinamento con lo Stato previste dalla legge per l'esecuzione e l'attuazione degli accordi di cui alla</p>					

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p>lettera a), nonché le risultanze del negoziato e delle procedure di coordinamento con lo Stato per la conclusione delle intese e degli accordi di cui alla lettera b);</p> <p>d) l'incidenza delle intese e degli accordi di cui alla lettera b) sulle leggi regionali vigenti e sugli atti di programmazione e pianificazione;</p> <p>e) le modalità di attuazione ed esecuzione delle intese e degli accordi di cui alla lettera b);</p> <p>f) l'adozione degli atti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2004, nonché le modalità organizzative e le procedure adottate dalla Giunta e volte all'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, della legge n. 131 del 2003;</p> <p>g) gli oneri finanziari derivanti dalle attività di rilievo internazionale.</p> <p>3. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente circa le rispettive attività promozionali e di mero rilievo internazionale e sui relativi adempimenti.</p>					
<p><b>Art. 16 - Esecuzione ed attuazione di accordi internazionali stipulati dallo Stato</b></p> <p>1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 131 del 2003, dà esecuzione e attuazione agli accordi internazionali stipulati dallo Stato, che avvengono di norma in via amministrativa.</p> <p>2. La comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 131 del 2003, è effettuata contestualmente dalla Giunta all'Assemblea legislativa, che può esprimere indirizzi da seguire in sede di esecuzione ed attuazione degli accordi.</p>					

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p><b>Art. 17 - Intese con Enti territoriali interni ad altro Stato</b></p> <p>1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003, provvede alla conclusione di intese con enti territoriali interni ad altro Stato.</p> <p>2. Una volta deliberato il progetto di intesa, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003; l'Assemblea legislativa può formulare osservazioni sul progetto di intesa. L'esito della procedura di coordinamento con lo Stato e le misure che si rendono necessarie sono comunicate tempestivamente dalla Giunta all'Assemblea legislativa.</p> <p>3. A seguito dell'approvazione definitiva dell'intesa da parte della Giunta, il Presidente della Regione o l'assessore da lui delegato procedono alla sua sottoscrizione. Una volta sottoscritta l'intesa, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa per la ratifica, fornendo le informazioni di cui all'articolo 15, comma 2, lettere d), e) e g).</p> <p>4. L'Assemblea legislativa delibera su richiesta della Giunta, la ratifica dell'intesa. La ratifica delle intese che comportano modificazioni di leggi avviene tramite legge. Di norma la ratifica delle intese che comportano la modificazione di atti di programmazione avviene contestualmente alla modifica di questi ultimi.</p> <p>5. Il testo dell'intesa è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione congiuntamente all'atto di ratifica.</p>					
<p><b>Art. 18 - Accordi della Regione con Stati esteri</b></p> <p>1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19</p>					

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p>della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003, provvede alla conclusione di accordi internazionali con altri Stati.</p> <p>2. La Giunta trasmette la comunicazione di avvio delle trattative di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 anche all'Assemblea legislativa, la quale può esprimere indirizzi, principi e criteri da seguire nel corso dei negoziati. A seguito della delibera di approvazione del progetto di accordo, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, unitamente alla relativa comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003; l'Assemblea legislativa può formulare osservazioni sul progetto di accordo. La Giunta comunica altresì all'Assemblea legislativa l'esito finale della procedura di coordinamento prevista dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 nonché le misure che intende adottare al riguardo.</p> <p>3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3, 4 e 5, in quanto compatibili. L'Assemblea legislativa rifiuta la ratifica degli accordi che risultano nulli ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003.</p>	<p><b>Art. 19 - Indirizzi in materia di rapporti internazionali</b></p> <p>1. Nell'ambito del documento di indirizzi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2004, sono altresì individuati le priorità e gli obiettivi per le attività di cui all'articolo 14, comma 1, della presente legge che si intendono svolgere nel periodo preso in considerazione dal documento.</p> <p>2. La Regione garantisce l'informazione sulle proprie attività di rilievo internazionale e sullo stato di attuazione delle stesse anche</p>	<p><b>Art. 8 - Programmazione degli interventi e modalità di attuazione</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale approva, annualmente, su proposta della Giunta, un documento di indirizzo programmatico triennale che disciplina in modo unitario l'insieme delle attività di cooperazione di cui all'articolo 2.</p> <p>2. Il documento triennale di</p>	<p><b>Art. 4 - Indirizzi e disciplina dell'attività europea ed internazionale della Regione</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dall'inizio della legislatura, su proposta della Giunta regionale, approva un documento pluriennale di indirizzo sulle attività di rilievo internazionale ed europeo della Regione, contenente le linee pro-</p>		

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p>mediante il ricorso a strumenti informatici.</p> <p><i>(Si riportano, per completezza, i primi due commi dell'art. 5 della legge regionale 6/2004:</i></p> <p><i>1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva un documento pluriennale di indirizzi in materia di cooperazione internazionale e attività internazionale della Regione Emilia-Romagna per la programmazione regionale, contenente principi e modalità per il coordinamento fra le attività ed i rilievi internazionali della Regione e priorità, anche territoriali, nell'attuazione delle stesse.</i></p> <p><i>2. La Giunta regionale, nell'ambito delle priorità stabilite dal documento pluriennale di indirizzi di cui al comma 1, approva:</i></p> <p><i>a) le modalità e le procedure per l'istituzione di sedi ed uffici di collegamento e supporto organizzativo all'estero; tali uffici devono avere caratteristiche di intersectorialità;</i></p> <p><i>b) le modalità organizzative e gli strumenti di supporto per l'invio e l'accoglienza di funzionari nell'ambito di progetti di collaborazione ed assistenza istituzionale;</i></p> <p><i>d) gli strumenti e le iniziative per la collaborazione e l'incentivazione nelle attività internazionali con gli Enti locali e le Università presenti in Regione...)</i></p>	<p>contiene:</p> <p>a) gli obiettivi generali, le priorità tematiche e geografiche di azione per ciascun ambito di intervento definito dall'articolo 2, comma 1 della presente legge;</p> <p>b) i programmi e le iniziative di cooperazione europee, nazionali ed interregionali cui la Regione Calabria partecipa;</p> <p>c) i criteri di ripartizione delle risorse tra le iniziative ed i progetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) e b);</p> <p>d) i programmi di iniziativa regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge con l'indicazione degli obiettivi specifici, degli interventi previsti e della loro localizzazione, degli importi finanziari di spesa e del relativo cronoprogramma di attuazione;</p> <p>e) i criteri per l'individuazione dei soggetti richiamati dal successivo articolo 9 da coinvolgere nella predisposizione e nella realizzazione delle azioni progettuali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b);</p> <p>f) i criteri per la concessione dei contributi regionali previsti con particolare riferimento a: natura del contributo, procedura di accesso, priorità, requisiti soggettivi ed oggettivi, spese ammissibili, modalità di erogazione e di rendicontazione dei progetti;</p> <p>g) gli strumenti di coordinamento da attivare per l'attuazione degli interventi con particolare riferimento alle modalità di costituzione dei Tavoli di concertazione per aree tematiche di cui alle geografiche di cui</p>	<p>cui al comma precedente</p> <p>a) specifiche le attività e le singole iniziative da intraprendere;</p> <p>b) attribuisce alle strutture dell'Amministrazione regionale le competenze finalizzate all'espletamento delle attività di cui alla lettera a);</p> <p>c) stabilisce i tempi per l'inizio e la conclusione delle attività di cui alla lettera a), definendo, contestualmente, i relativi indicatori di risultato;</p> <p>d) indica gli strumenti necessari alla realizzazione delle attività di cui alla lettera a), definendo, contestualmente, le modalità di attivazione, organizzazione e finanziamento delle suddette attività.</p> <p>3. La Giunta regionale con disciplina, inoltre, con propria deliberazione le modalità di svolgimento delle missioni all'estero, di apertura e di organizzazione degli uffici di collegamento e supporto</p>	<p>grammatiche per l'azione regionale, nonché l'indicazione delle materie di interesse regionale e delle relative priorità, anche territoriali, di intervento.</p> <p>2. La Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal documento di cui al comma 1, con apposita deliberazione:</p> <p>a) specifiche le attività e le singole iniziative da intraprendere;</p> <p>b) attribuisce alle strutture dell'Amministrazione regionale le competenze finalizzate all'espletamento delle attività di cui alla lettera a);</p> <p>c) stabilisce i tempi per l'inizio e la conclusione delle attività di cui alla lettera a), definendo, contestualmente, i relativi indicatori di risultato;</p> <p>d) indica gli strumenti necessari alla realizzazione delle attività di cui alla lettera a), definendo, contestualmente, le modalità di attivazione, organizzazione e finanziamento delle suddette attività.</p> <p>3. La Giunta regionale con disciplina, inoltre, con propria deliberazione le modalità di svolgimento delle missioni all'estero, di apertura e di organizzazione degli uffici di collegamento e supporto</p>		

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
		<p>successivo articolo 10, comma 1;</p> <p><i>h)</i> le forme di monitoraggio e di valutazione dei progetti in corso d'opera o realizzati.</p> <p>3. Entro il 28 febbraio di ciascun anno la Giunta regionale approva, su parere vincolante della Commissione consultiva competente, un piano operativo annuale delle attività di cooperazione, nel pieno rispetto del documento di indirizzo programmatico regionale di cui al periodo precedente.</p> <p>4. Il Piano operativo annuale attua il piano triennale delle attività di cooperazione. Detto Piano contiene:</p> <p><i>a)</i> i programmi statali e dell'UE cui la Regione intende partecipare;</p> <p><i>b)</i> le iniziative da attuare in partenariato con i Paesi in via di Sviluppo e quelle in collaborazione con altre Regioni Italiane e dell'UE;</p> <p><i>c)</i> la ripartizione delle risorse finanziarie in accordo con quanto previsto dal piano triennale;</p> <p><i>d)</i> l'individuazione dei criteri di valutazione e delle modalità di presentazione dei progetti da parte dei soggetti pubblici e privati di cui al successivo articolo 9;</p> <p><i>e)</i> la verifica annuale sulle attività avviate e/o concluse relative all'anno precedente.</p> <p>5. La Giunta regionale, ai fini della predisposizione del documento di indirizzo – programmazione, consulta, preventivamente i soggetti di cui all'articolo 9.</p> <p>6. Le funzioni amministrative</p>	<p>tecnico all'estero e quelle per l'eventuale attivazione di convenzioni con enti, società ed associazioni dotati delle necessarie capacità ed esperienza.</p> <p><i>Omissis</i></p>		

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p><b>Art. 20 – Sessione sulle relazioni internazionali</b></p> <p>1. Di norma una volta all'anno, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, sentita la Giunta e i Presidenti dei gruppi assembleari, convoca una sessione sulle relazioni internazionali.</p> <p>2. Nella sessione sulle relazioni internazionali la Giunta informa l'Assemblea sulle varie aree geografiche e tematiche, del documento di indirizzi di cui all'articolo 19 e sulle sue future linee di sviluppo.</p> <p>3. L'Assemblea legislativa può formulare indirizzi.</p>		<p>di attuazione del piano regionale sono svolte dalla Giunta regionale secondo quanto stabilito dall'ordinamento regionale vigente.</p> <p>7. <i>Il documento di programmazione triennale ed il piano operativo annuale sono comunicati al Ministero degli Affari Esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131. [La Corte Costituzionale, con sentenza n. 131 del 14 maggio 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma]</i></p> <p>8. Le eventuali modifiche ed integrazioni al documento di indirizzo programmatico triennale seguono le stesse modalità procedurali individuati nei commi precedenti per l'approvazione del programma.</p>			
			<p><b>Art. 4 - Indirizzi e disciplina dell'attività europea ed internazionale della Regione</b></p> <p><i>Omissis</i></p> <p>4. Il Presidente della Regione presenta al Consiglio regionale, nell'ambito di una apposita sessione europea e internazionale le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento interno del Consiglio, una relazione sulle attività svolte in attuazione della presente legge.</p>		

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<b>TITOLO II</b> <b>Rapporti interregionali</b> <b>Attuazione dell'articolo 25 dello</b> <b>Statuto regionale</b>	<b>Capo III [del Titolo III] - Cooperazione interregionale</b>				
<b>Art. 21 – Intese con altre Regioni</b> <p>1. Il presente articolo disciplina le intese della Regione Emilia-Romagna con altre Regioni finalizzate alla realizzazione di discipline uniformi o alla istituzione di enti od organi comuni per il migliore esercizio delle proprie funzioni.</p> <p>2. La Giunta comunica periodicamente all'Assemblea legislativa le trattative in corso volte alla stipula di intese.</p> <p>3. Il Presidente della Regione, o l'assessore da lui delegato, sottoscrive l'intesa previo parere della commissione assembleare competente per materia. A tal fine, unitamente alla bozza di intesa, vengono comunicate all'Assemblea legislativa le informazioni relative all'incidenza dell'intesa sulle leggi regionali, su intese precedentemente stipulate, sugli atti di programmazione e pianificazione, nonché relative agli oneri finanziari derivanti dalla sua attuazione.</p> <p>4. Una volta conclusa l'intesa, e comunque non oltre quindici giorni dalla sua stipulazione, il Presidente della Regione ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, ai fini della ratifica di cui all'articolo 117, comma 8, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa regionale.</p> <p>5. Ove necessario, la legge di ratifica specifica anche le modalità di esecuzione dell'intesa.</p> <p>6. L'intesa acquisita con efficacia con l'entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.</p> <p>7. Il testo dell'intesa è pubblicato nel Bollettino Ufficiale unitamente alla legge che ne dispone la ratifica.</p> <p>8. Le intese hanno una durata predeterminata e non possono</p>	<b>Art. 35 - Intese con altre Regioni</b> <p>1. Per il migliore esercizio delle proprie funzioni la Regione può promuovere intese con altre Regioni finalizzate alla definizione di discipline uniformi o all'esercizio in comune di attività e servizi, da ratificare con legge regionale.</p>				

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p>essere prorogate automaticamente.</p> <p>9. La disciplina contenuta nel presente articolo si applica anche agli accordi stipulati con altre Regioni ai sensi dell'articolo 25, comma 2, dello Statuto.</p>	<p><b>Capo III [del Titolo V]</b> <b>- Disposizioni finali</b></p>				
<p><b>TITOLO III</b> <b>Disposizioni finali</b> <b>Art. 22 – Monitoraggio</b></p>	<p>1. A due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con riferimento alle parti di rispettiva competenza, Giunta e commissione assembleare presentano all'Assemblea legislativa una relazione sull'attuazione della legge stessa e delle procedure da essa previste.</p>			<p><b>Art. 7 – Relazione al Consiglio regionale</b> 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria regionale annuale l'Assessorato internazionale e relazioni internazionali e per le autonomie locali, previa deliberazione della Giunta regionale, presenta alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima.</p>	
<p><b>Art. 23 – Norma finanziaria</b></p>	<p><b>Art. 49 - Norma finanziaria</b></p>				
<p>1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).</p>	<p>1. Per quanto previsto dall'articolo 26, si provvede con gli stanziamenti previsti, in termini di competenza e di cassa, nei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, inerenti le spese di gestione, del personale regionale, nonché la spesa di gestione, locazione e manutenzione degli immobili.</p> <p>La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.</p>				

Emilia-Romagna	Umbria	Calabria	Valle d'Aosta	Friuli Venezia Giulia	Marche
<p><b>Art. 24 – Abrogazioni</b></p> <p>1. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 6 del 2004.</p>	<p><b>Art. 48 - Abrogazioni</b></p> <p>1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 della L.R. n. 34/1998 e successive modificazioni e integrazioni.</p> <p>2. Il rinvio agli articoli 17, 18 e 19 della L.R. n. 34/1998, operato da norme regionali, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 della presente legge.</p>				